

DOGANE - Agenzia delle dogane  
 DGUD0061 - Ufficio delle Dogane di S.Benedetto del Tronto  
 REGISTRO UFFICIALE  
 Prot. n. 0001026 - 10/12/2009 - USCITA

**AGENZIA  
 DELLE  
 DOGANE**



San Benedetto del Tronto,

Protocollo:

Rit:

Allegati:

*Ag. Ambiente  
 17/12/09*

Spett.le **PROVINCIA DI FERMO**  
 Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti -  
 Energia - Acque  
 Viale Trento, 113  
 63023 - Fermo (FM)

**OGGETTO:** Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. - Art. 16 della L.R. n. 6/2007 ed art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Alla luce delle evoluzioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 26/2007, con cui è stata attuata la Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, si ritiene utile illustrare a codesta Provincia i principali aspetti che interessano, nel rispetto del Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in modo da fornire elementi utili alle apposite Conferenze di Servizio che verranno convocate da codesto Ente per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, qualora non sarà possibile allo scrivente Ufficio delegare un proprio rappresentante.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni del TUA, fermo restando che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW non è sottoposta ad accisa, la procedura amministrativa che l'esercente deve intraprendere per la regolarizzazione della propria posizione fiscale si diversifica a seconda della destinazione finale dell'energia elettrica prodotta. Nello specifico, le possibili situazioni che di norma possono presentarsi nell'esercizio di un tale impianto, in relazione alle diverse destinazioni dell'energia elettrica, sono le seguenti:

**Provincia di Fermo**

Registro PROVINCIA DI FERMO

0009823 15/12/2009  
 P FM RP FM ZPA/A  
 9.9/2009/ZPA/1



DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, L'ABRUZZO E IL MOLISE  
 Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto

1. l'esercente cede l'energia elettrica prodotta in blocco ad un ulteriore soggetto che procederà a cederla e fatturarla ai consumatori finali;
2. l'esercente cede e fattura l'energia elettrica prodotta direttamente ai consumatori finali;
3. l'esercente utilizza, anche in parte, per usi propri l'energia elettrica prodotta.

Nel caso di cui al punto 1), in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis, comma 1, del TUA, l'esercente, contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta che deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Tale dichiarazione, da presentare in forma telematica mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, deve essere redatta sulla base dei dati di produzione e di cessione. Il possesso del Codice Ditta sopra indicato, non comportando il rilascio di una licenza fiscale di esercizio, esclude l'obbligo di versare il diritto annuale di licenza.

Nei casi di cui al punto 2) e al punto 3), l'esercente della centrale di energia elettrica è tenuto a realizzare l'impianto in conformità alle seguenti prescrizioni tecnico-fiscali:

- l'energia elettrica prodotta deve essere quantificata con apposito gruppo di misura (contatore ed eventuali riduttori) in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2007, emanato in attuazione della Direttiva 2004/22/CE (c.d. MID ovvero Measuring Instruments Directive), per le apparecchiature che effettuano misure di interesse fiscale;
- il contatore deve essere ancorato in maniera stabile ad una parete o ad supporto privo di vibrazioni;
- il circuito di misura della produzione deve essere derivato a monte di qualsiasi interruttore;

- le apparecchiature per la produzione/trasformazione dell'energia elettrica e le interruzioni a monte del rilievo della misura fiscale devono essere predisposti per il suggellamento;
- l'alloggiamento dei riduttori di misura deve essere realizzato permettendo la lettura delle relative targhette identificative e consentendo il loro suggellamento;
- il circuito di misura, nei limiti delle possibilità impiantistiche, deve essere dotato di morsettiera di controllo suggellabile da inserire tra i riduttori ed il relativo contatore (ad esempio tipo Arcudi);
- sul circuito di misura non devono essere inseriti dispositivi di interruzione di qualsiasi genere (fusibili, interruttori, ecc...);
- i conduttori del circuito di misura relativi ad ogni fase (derivazioni amperometriche e voltmetriche) ed al neutro devono essere di colore diverso e possibilmente marcati.

Nei casi di cui al punto 2) e al punto 3), inoltre, per l'attivazione dell'impianto, l'esercente deve richiedere il rilascio della licenza fiscale di esercizio. Al fine di rendere più produttiva e sinergica la collaborazione tra questo ufficio e gli enti interessati, si fornisce l'elenco della documentazione da trasmettere all'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto per il rilascio della suddetta licenza fiscale di esercizio:

- istanza in bollo, completa degli estremi della ditta esercente e dei dati anagrafici del legale rappresentante, intesa ad ottenere il rilascio della licenza fiscale di esercizio;
- marca da bollo da € 14,62 da applicare sulla licenza di esercizio;
- denuncia di officina redatta in duplice esemplare sugli appositi stampati mod. M-bis 1 con l'indicazione della data di attivazione; in merito si fa presente che l'officina elettrica non può essere avviata prima della verifica fiscale o, quantomeno, prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia (p.to 43 del DM 19/10/94, n. 678);
- dichiarazione della stima dell'energia elettrica che presumibilmente verrà prodotta in un intero anno solare;

- documentazione attestante la prestazione di un deposito cauzionale per un ammontare pari almeno all'importo dei tributi gravanti sull'energia elettrica mediamente prodotta in un mese imposta erariale;
- ricevuta del versamento del diritto di licenza effettuato con c.c.p. n. 1610, intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato con causale "Diritto di licenza officina di energia elettrica" e con imputazione al capo I° - cap. 1419;
- domanda in carta libera intesa ad ottenere il rilascio del registro per l'annotazione della produzione di energia elettrica;
- copie delle comunicazioni di attivazione dell'officina di energia elettrica inviate, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), b) e c) del DPR n. 53/98, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs n.112/1998, al Gestore Servizi Elettrici ed alla Provincia;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del legale rappresentante della ditta esercente, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura nonché la ragione sociale e la Partita IVA dichiarata (allegando, se in possesso di codesta Società, una copia del certificato di iscrizione stesso);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del legale rappresentante della ditta esercente, attestante di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

Si rammenta, infine, che l'esercizio di una officina di produzione di energia elettrica senza la prescritta licenza di esercizio è punito ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 504/1995.

*Il Direttore dell'Ufficio*  
 Dott. Luigi Di Giacomo